



**PROT. N. 0335238 DEL 22/10/2020**

***Disposizioni per l'attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128***

**IL DIRETTORE**

in base alle attribuzioni conferite dalle disposizioni normative riportate nel seguito del presente provvedimento

**DISPONE**

***1 Competenze per i controlli e per le attività relative al regime***

1.1 Le competenze per i controlli e per le attività relative al regime individuate al Capo IV del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, per gli anni 2020 e 2021, sono attribuite in via esclusiva all'ufficio *Adempimento collaborativo* della Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi Contribuenti.

***2 Modalità di applicazione del regime***

2.1 Le modalità di applicazione del regime declinate nei Capi I, II e III del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 sono estese agli anni 2020 e 2021.

***Motivazioni***

L'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto nell'ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

L'istituto dell'adempimento collaborativo si pone l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l'interlocazione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l'anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Il regime comporta l'assunzione di impegni sia per l'Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell'applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

L'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128 prevede una prima fase di applicazione del regime riservata *«ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate»* al termine della quale è prevista l'apertura di una ulteriore fase in cui *«con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese»*.

Inoltre, l'articolo 7, comma 4, lettera b), terzo periodo, del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, prevede che *«entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime»*.

In attuazione di tali previsioni normative, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2016 ha fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo e, successivamente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2020 ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell'adempimento collaborativo, per gli anni 2020 e 2021, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a cinque miliardi di euro.

Ciò premesso, con il presente Provvedimento si è inteso aggiornare le previsioni in materia di competenza e modalità di applicazione del regime già declinate, con riferimento esclusivo alla fase di prima applicazione, dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative effettuate nel citato Provvedimento ed estendendo le stesse anche agli anni successivi a quelli di conclusione della fase di prima applicazione.

A tale riguardo, in applicazione dell'articolo 1, commi 360 e 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 1, comma 3 lettera b), del regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, il presente Provvedimento radica presso l'ufficio *Adempimento collaborativo* della Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi Contribuenti la competenza, in via esclusiva, per l'esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale competenza si aggiunge a quella relativa alla gestione del complesso delle attività e dei controlli di cui all'articolo 6, comma 1 e 2, del decreto.

La scelta organizzativa adottata dal presente Provvedimento risponde a esigenze di efficacia, efficienza, economicità e continuità dell'azione amministrativa nonché di coerenza con le indicazioni OCSE in materia di *cooperative compliance*. In tale ottica la competenza per l'esercizio dei poteri istruttori finalizzati all'acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime,

viene accentrata presso un ufficio specializzato che gode di una visuale di estrema trasparenza sulla operatività aziendale e sui rischi fiscali ad essa sottesi e che, a regime, sarà in grado di massimizzare il beneficio della conoscenza in profondità del contribuente e dei suoi sistemi di controllo del rischio fiscale.

Resta ferma, anche per i periodi d'imposta in cui è operante il regime di adempimento collaborativo, la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.

### ***Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate***

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

### ***Disciplina normativa di riferimento***

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte sui redditi.

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Legge Delega 11 marzo 2014, n. 23, articolo 6.

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, articoli 3, 4, 5, 6 e 7, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2016.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2020.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*Roma, 22 ottobre 2020*

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
Ernesto Maria Ruffini